

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis) delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art.16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, relativa al progetto di impianto di modifica all'impianto di compostaggio di rifiuti organici esistente in Loc. Massa Finalese in comune di Finale Emilia (MO), per mezzo dell'inserimento di un impianto per la produzione di biometano da FORSU, presentato da AIMAG Spa, con sede legale in comune di Mirandola (MO), Via Maestri del Lavoro n.38, poiché l'intervento, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 20/03/2017, è ambientalmente compatibile;
- b) di ritenere, quindi, possibile autorizzare la realizzazione e l'esercizio del progetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 2.C e 3.C del Rapporto Ambientale, documento conclusivo della Conferenza di Servizi che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

**Quadro di riferimento progettuale**

1. l'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici indicati al paragrafo #0.5. Adeguatezza degli elaborati presentati, e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel Rapporto Ambientale.

Gestione dei rifiuti

2. Nell'impianto sono ammesse le seguenti operazioni di recupero rifiuti identificate negli allegati C e B al D.Lgs.152/06:
  - "R3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)";
  - "R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)". L'operazione R13 è funzionale all'avvio al processo di compostaggio dei rifiuti, è riferita prioritariamente ai rifiuti ligneo-cellulosici e comprende anche la riduzione volumetrica (triturazione) degli stessi.
3. La capacità massima giornaliera di trattamento biologico di rifiuti non pericolosi (punto 5.3b All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) è fissata in 300 tonnellate.

4. La gestione dell'impianto nella configurazione impiantistica approvata e per la potenzialità di trattamento autorizzata (50.000 t/a) è subordinata al rilascio di Nulla Osta di A.R.P.A.E. - S.A.C. di Modena, previa presentazione della seguente documentazione:

- Certificato di Regolare Esecuzione;
- garanzia finanziaria (o appendice) prestata a favore di A.R.P.A.E. ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991.

5. Le modalità di stoccaggio provvisorio e i quantitativi massimi stoccabili istantaneamente per i rifiuti ritirati da terzi sono i seguenti:

Tipologie di rifiuti	Codici CER	Modalità di stoccaggio	Quantità massime stoccabili istantaneamente		Quantità massime annuali autorizzate t/a
			mc	t	
FORSU	200108 200302	Su platea in calcestruzzo all'interno della sezione 200	375	300	42.000
Scarti agroindustriali	020203 020304 020501 020601 020701 020702 020704	Su platea in calcestruzzo all'interno della sezione 200			800
Fanghi	020201 020204 020301 020305 020403 020502 020603 020705 030302 040107 190604 190606 190805 190812	Su platea in calcestruzzo all'interno della sezione 200			200
Rifiuti lignocellulosici tal quali	020103 030101 030105	Su piazzola pavimentata dedicata	1.750	350	7.000

Rifiuti lignocellulosici triturati	030301	Su piazzola pavimentata dedicata	1.000	300	
	030309				
	030310				
	150103				
	170201				
	191207				
	200138				
200201					
TOTALE			<b>3.125</b>	<b>950</b>	<b>50.000</b>

6. Non è ammesso lo stoccaggio e il trattamento in ambiente esterno non confinato dei materiali ritirati, fatto salvo lo stoccaggio e riduzione volumetrica dei rifiuti ligneocellulosici.

7. Durante la lavorazione devono essere rispettate le condizioni minime nel seguito richiamate:

a) la temperatura dei rifiuti nella fase accelerata deve essere mantenuta per almeno tre giorni consecutivi oltre i 55°C; in tale fase deve essere assicurato un apporto di ossigeno a tutta la massa tramite rivoltamento e/o aerazione. Il controllo della temperatura deve essere eseguito e registrato con frequenza giornaliera. Per la misurazione devono essere posizionati n.3 termometri, dotati di sonda ad ago, per ognuno dei 10 settori di bioossidazione accelerata, agli estremi e al centro della massa. I dati relativi alla regolazione di ventilazione di ognuno dei 10 settori di bioossidazione devono essere annotati in apposito registro cartaceo o elettronico, al fine di poter ricostruire la storia gestionale di ciascun cumulo;

b) la durata del processo, intendendo come tale il periodo intercorso fra l'ingresso delle matrici organiche nel processo e l'uscita della biomassa stabilizzata al termine della fase di biostabilizzazione, deve essere non inferiore a 80 giorni. La durata delle singole fasi di lavorazione sarà di:

Digestione anaerobica	durata indicativa da 21 a 27 giorni (media 24)
Bioossidazione accelerata	durata indicativa da 11 a 17 giorni (media 14)
Bioossidazione intermedia	durata indicativa da 11 a 17 giorni (media 14)
Maturazione finale	durata indicativa da 25 a 31 giorni (media 28)

Non deve essere conteggiato, al fine del rispetto del predetto periodo, quello in cui le matrici, prese in

carico dall'impianto, vengono depositate in attesa di essere avviate alla lavorazione.

8. I rifiuti ammessi all'impianto per le attività R3 compostaggio / R13 sono i seguenti:

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione</b>
02 00 00	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01 00	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 03	<b>scarti di tessuti vegetali</b>
02 02 00	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	<b>fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia</b>
02 02 03	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b>
02 02 04	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
02 03 00	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01	<b>fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti</b>
02 03 04	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b>
02 03 05	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
02 04 00	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 03	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
02 05 00	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b>
02 05 02	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
02 06 00	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b>
02 06 03	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
02 07 00	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	<b>rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima</b>
02 07 02	<b>rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche (comprese borlande allo stato solido)</b>
02 07 04	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</b>

02 07 05	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
03 00 00	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01 00	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	<b>scarti di corteccia e sughero</b>
03 01 05	<b>segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04</b>
03 03 00	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	<b>scarti di corteccia e legno</b>
03 03 02	<b>fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)</b>
03 03 09	<b>fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio</b>
03 03 10	<b>scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica</b>
04 00 00	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01 00	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 07	<b>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti non contenenti cromo</b>
15 00 00	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01 00	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 03	<b>Imballaggi in legno</b>
17 00 00	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
17 02 00	Legno, vetro e plastica
17 02 01	<b>legno</b>
19 00 00	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 06 00	Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 04	<b>digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani</b>
19 06 06	<b>digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale</b>
19 08 00	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 05	<b>fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane</b>
19 08 12	<b>fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11</b>
19 12 00	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 07	<b>Legno diverso di quello di cui alla voce 19 12 06</b>

20 00 00	<i>Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali, nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</i>
20 01 00	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</i>
<b>20 01 08</b>	<b>rifiuti biodegradabili di cucine e mense</b>
<b>20 01 38</b>	<b>legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37</b>
20 02 00	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>
<b>20 02 01</b>	<b>rifiuti biodegradabili</b>
20 03 00	<i>Altri rifiuti urbani</i>
<b>20 03 02</b>	<b>rifiuti dei mercati</b>

§ è consentito l'utilizzo del codice generico "99" solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

9. I rifiuti di cui sopra devono avere caratteristiche tali da risultare compatibili con il processo di compostaggio e da non pregiudicare l'uso del compost/ammendante ottenuto secondo le norme vigenti in materia.
10. L'eventuale trattamento di sottoprodotti di origine animale, come il trattamento di qualsiasi altro rifiuto il cui codice non è indicato nell'atto vigente, deve essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato.
11. Non sono ammessi all'impianto rifiuti allo stato liquido, neppure se confezionati (lattine, bottiglie di PET, tetrapak, ecc.).
12. Devono essere sempre rispettati e verificati i requisiti di accettabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto, con particolare riguardo ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, come da normativa vigente.
13. In area esterna è consentito lo stoccaggio dell'ammendante compostato misto in attesa di commercializzazione per un quantitativo massimo istantaneo pari a 2.500 t.
14. In prossimità dell'area di stoccaggio dei materiali lignocellulosici devono essere presenti, e mantenuti in efficienza, idonei dispositivi antincendio, ben visibili ed accessibili.
15. Devono essere effettuati periodici interventi di derattizzazione e demuscazione. La documentazione comprovante l'esecuzione degli stessi deve essere conservata presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.

16. Nella Sezione 200 sono ammessi lo scarico ed il pretrattamento dei rifiuti mediante rompisacchi, vagliatura e deferrizzazione.
17. Lo stoccaggio dei rifiuti all'interno della sezione 200 deve essere condotto con modalità e mezzi tali da evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto. La giacenza dei materiali deve essere limitata nel tempo in modo tale da evitare possibili fenomeni di autocombustione e degradazione anaerobica.
18. I fanghi di depurazione impiegati per la formulazione della miscela avviati a bioossidazione devono possedere caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.lgs. 99/92, allegato 1 B e dalla DGR 2773/2004 e successive modificazioni; i suddetti fanghi di depurazione, tranne quelli agroindustriali, non possono superare la percentuale del 35% (P/P sul tal quale) della miscela iniziale e, comunque, complessivamente non possono superare la percentuale del 50% (P/P sul tal quale) nella miscela iniziale; il restante 65% della miscela deve quindi essere costituito dalle altre tipologie di rifiuti: FORSU, scarti agroindustriali, fanghi agroindustriali, rifiuti lignocellulosici.
19. La bioossidazione accelerata e la bioossidazione intermedia sono consentite esclusivamente nelle aree rispettivamente individuate dagli elaborati grafici approvati come "sezione 500" e "sezione 600", su platea impermeabilizzata ed in ambiente confinato ed aspirato.
20. I rifiuti presenti sulla platea di bioossidazione accelerata della sezione 500 devono essere sottoposti ad aerazione forzata tramite insufflazione dell'aria prelevata dalla sezione 200.
21. Le aree destinate ad accogliere i cumuli durante tutto il processo devono essere sottoposte a verifiche e manutenzioni periodiche al fine di garantire la loro impermeabilità e la funzionalità degli insufflatori.
22. Al fine di valutare la produzione, nonché la destinazione del materiale in uscita dall'impianto di compostaggio, deve essere compilato un apposito registro riportante i dati relativi ai quantitativi, ai destinatari e/o al luogo di destinazione dello stesso. Di ogni conferimento effettuato in provincia di Modena, Reggio Emilia, Mantova e Ferrara, deve essere informato, anche via fax o PEC, l'ufficio ambiente del Comune di Finale Emilia, A.R.P.A.E. di Modena e A.U.S.L. di Modena. E' ammesso che si concordi con i destinatari anche un diverso metodo di comunicazione (es. semplice e-mail). Agli utilizzatori

devono essere fornite indicazioni sull'utilizzo secondo le norme delle buone pratiche agricole.

23. Il materiale in uscita dall'impianto di compostaggio può essere classificato "ammendante compostato misto" ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 ("Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti a norma dell'art.13 della Legge 7 luglio 2009, n.88") nel rispetto dei requisiti richiesti dalla specifica normativa debitamente documentati da certificati di analisi.
24. La fase di esercizio non deve produrre alterazioni delle attuali caratteristiche morfologiche e funzionali dell'area umida adiacente, compresa la vegetazione di cinta.
25. Deve essere mantenuto in essere l'argine perimetrale di almeno 2 metri realizzato lungo il confine est al fine di garantire la riduzione del potenziale disturbo all'adiacente zona umida.
26. Lungo l'intero perimetro dell'area interessata dai lavori deve essere mantenuto in essere l'impianto di specie arboree ed arbustive autoctone ad effetto schermante realizzato; le dune e l'arginatura devono essere coperte da arbusti di specie autoctone.
27. Deve essere impedito l'accesso degli uccelli a bacini e vasche in cui siano contenute sostanze potenzialmente dannose per gli stessi.
28. Le eventuali superfici vetrate devono essere rese "visibili" agli uccelli utilizzando apposite sagome di avvertimento. Tali sagome devono essere applicate a tutte le vetrate di grandi dimensioni trasparenti o riflettenti (a specchio) e nel caso di vetrate trasparenti d'angolo di qualsiasi dimensioni, mentre non sono necessarie su vetrate traslucide.

#### Energia

29. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD.

#### Emergenze

30. In caso di emergenza ambientale devono essere seguite le modalità e le procedure definite dal sistema di gestione interno dell'azienda.
31. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando quanto prima dell'accaduto A.R.P.A.E. di Modena telefonicamente e a mezzo fax o PEC. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.



### Fine lavori e avvio dell'esercizio

32. Al termine della realizzazione delle opere in progetto, la comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa a Comune, A.R.P.A.E. - S.A.C. di Modena e Regione Emilia Romagna.
33. Con la comunicazione di fine lavori deve essere presentato il "Certificato di Regolare Esecuzione", a firma del DL, che attesti che le opere realizzate sono conformi al progetto approvato in esito alla VIA ed alle relative prescrizioni. A seguito della suddetta comunicazione sarà effettuato da parte di A.R.P.A.E. - S.A.C. un sopralluogo per verificare la rispondenza di quanto realizzato con il progetto approvato con rilascio di nulla osta per l'inizio dell'attività. Se necessario, il gestore dovrà allegare una relazione di "as built" alla comunicazione sopra citata evidenziando eventuali piccole differenze rispetto a quanto autorizzato (modifiche "significative" dal punto di vista degli impianti presenti e/o degli impatti dovranno invece seguire la prevista procedura amministrativa) ed allegando le relazioni richieste nei punti successivi. Tale comunicazione sostituisce quanto previsto all'art.29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/06.
34. A seguito della messa a regime, deve essere presentata un'indagine fonometrica di collaudo acustico relativa all'assetto impiantistico conclusivo; l'indagine di collaudo, rappresentativa della massima condizione d'esercizio degli impianti, deve utilizzare i punti di misura individuati al confine aziendale. A corredo del collaudo deve essere presentata una planimetria aggiornata con la collocazione delle sorgenti sonore; la denominazione riportata sulla planimetria deve essere la stessa impiegata per la descrizione delle caratteristiche acustiche delle sorgenti.

### Prevenzione incendi

35. Qualora durante il processo di desolfurazione e/o separazione del biogas dal metano le sostanze infiammabili che si creano (Ammoniaca, Idrogeno solforato ecc), vengano raccolte e/o stoccate, occorrerà presentare al Comando Provinciale VVF di Modena, le soluzioni progettuali che si intendono adottare per le opportune valutazioni del caso.
36. Il numero di designati antincendio dovrà essere potenziato in modo da assicurare, durante tutte le ore in cui l'impianto è presidiato, un numero di addetti tale da garantire la presenza di una squadra.

37. Per quanto non espressamente indicato nella relazione tecnica e sugli elaborati grafici deve essere osservata la normativa vigente in materia, nonché i criteri generali di prevenzione incendi.
38. A lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il titolare dell'attività deve inoltrare richiesta di controllo di prevenzione incendi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della documentazione, prevista dal DM 07 ago 2012, di seguito elencata:
- a) certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura (mod. CERT REI 20 12).
  - b) Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (mod. DICH PROD 2012).
  - c) Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio così distinte:
    - c1) Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica.
      - DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte sul modello di cui al DM 37/2008 e s.m.i.;
    - c2) Deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti.
      - DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 C s.m.i.;
      - DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul mod. DICH.IMP.2014;
      - CERTIFICAZIONI DI RISPONDENZA E FUNZIONALITÀ redatte sul mod. CERT.IMP 2014.
    - c4) Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
      - DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul mod. DICH.IMP.2014;
      - CERTIFICAZIONI DI RISPONDENZA E FUNZIONALITÀ redatte sul mod. CERT.IMP.2014;

- c5) Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
- DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i.;
  - DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul mod. DICH.IMP. 2014;
- c7) Rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme
- DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i.;
- d) certificazione di omologazione CE delle apparecchiature gas (torcia, valvole di sicurezza del digestore, gruppo di compressione, gruppo di decompressione, gruppo filtraggio, ecc);
- e) verbale di collaudo delle tubazioni di trasporto gas rispondenti alla vigente normativa;
- f) certificazione di omologazione delle macchine produttrici E.E. e di cogenerazione;
- g) copia degli attestati antincendio conseguiti dal personale della ditta facente parte della squadra antincendio interna;
- h) Riepilogo a firma del titolare e del professionista incaricato riportante l'elenco delle attrezzature antincendio, i quantitativi di materiale combustibile e/o infiammabile presenti nell'attività, e l'elenco degli impianti pericolosi ai fini antincendio.

#### Dismissione

39. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva deve comunicarlo anticipatamente tramite PEC o raccomandata a/r o fax a A.R.P.A.E. di Modena, al Comando provinciale VVF ed al Comune di Finale Emilia con congruo anticipo. Dalla data di tale comunicazione possono essere sospesi gli autocontrolli effettuati dall'azienda, ma il gestore deve comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. A.R.P.A.E. provvede, comunque, ad effettuare la propria visita ispettiva programmata al fine della verifica dello stato dei luoghi, stoccaggio materie prime e rifiuti, ecc. con la cadenza prevista dal piano di monitoraggio in essere.
40. Qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax ad A.R.P.A.E. di Modena, al Comando provinciale VVF ed al Comune di Finale Emilia

la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti.

41. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.
42. In ogni caso il gestore deve provvedere:
- a) a lasciare il sito in sicurezza;
  - b) a svuotare box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque canalette, fognature, provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
  - c) a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
43. L'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto di A.R.P.A.E. di Modena, che provvede a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

### **Quadro di riferimento ambientale**

#### Emissioni in atmosfera

44. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono riportati nelle tabelle che seguono. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazioni e massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 Sezione 200 (scarico, pretrattamento e alimentazione digestori) + Sezione 500 (bioossidazione accelerata)	PUNTO DI EMISSIONE E2 Sezione 200 (scarico, pretrattamento e alimentazione digestori) + Sezione 600 (bioossidazione intermedia) + Sezione 700 (stabilizzazione e maturazione)	PUNTO DI EMISSIONE E3 Sezione 800 (vagliatura)	PUNTI DI EMISSIONE E4 Sezione 1300 (miscelazione compost)
Portata massima Nmc/h	UNI 10169	55.000	55.000	40.000	20.000
Altezza	---	1,8	1,8	10,5	2

minima m					
Durata h/g	---	24	24	11	12
Odori UO/mc	---	300	300	---	300
Materiale particellare mg/Nmc	UNI EN 13284-1	---	---	20	---
Impianto di depurazione	---	Torre umidificazione + biofiltro	Torre umidificazione + biofiltro	Filtro a maniche	Torre umidificazione + biofiltro
Frequenza Autocontrollo	---	Quadrimestrale : UO*, NH3, H2S, metano, COT*	Quadrimestrale: UO*, NH3, H2S, metano, COT*	Semestrale	Quadrimestrale : UO*, NH3, H2S, metano, COT*

\* misure da eseguire a monte e valle dei biofiltri stessi

<b>Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazioni e massima ammessa di inquinanti</b>	<b>Metodo di campionamento e analisi</b>	<b>PUNTO DI EMISSIONE E5 Caldaia a metano emergenza/manutenzione cogeneratore (Sezione 1100(3))</b>	<b>PUNTO DI EMISSIONE E6 Torcia emergenza fermentatori (Sezione 1100(1))</b>	<b>PUNTO DI EMISSIONE E7 Motore cogeneratore* (Sezione 1100(3)) 781 KW</b>	<b>PUNTI DI EMISSIONE E8 Stazione di upgrading (Sezione 1100(2))</b>
Portata massima Nmc/h	UNI 10169	504	504	3.550	216
Altezza minima m	---	7,5	13,5	10,5	3
Durata h/g	---	emergenza	emergenza	24	24
NOx (ossidi di azoto come NO2) mg/Nm <sup>3</sup>	ISTISAN 98/2 (DM25/08/00 all. 1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analiz automatici			450	
CO mg/Nmc	UNI 9968 UNI 9969 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)			650	
Carbonio Organico Totale COT mg/Nm <sup>3</sup>	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc)			100	
Impianto di depurazione	---			Catalizzatore e ossidante	
Frequenza Autocontrollo	---			Annuale portata, NOx, CO, COT	

\* valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5% alle condizioni di normalizzazione

<b>Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti</b>	<b>Metodo di campionamento e analisi</b>	<b>PUNTO DI EMISSIONE E9 - E10 Valvole di sicurezza (Sezione 1100(1))</b>
Portata massima Nmc/h	UNI 10169	307
Altezza minima m	---	7
Durata h/g	---	emergenza

45. L'aria della Sezione 200 deve essere aspirata con un doppio sistema: uno all'altezza di 3-3,5 m, e l'altro a soffitto.
46. Dal capannone Sezione 200 (ricezione e pretrattamento) e 200 (1) (carico bunker alimentazione fermentatori) devono essere costantemente estratti 42.000 mc/h di aria che saranno insufflati nelle platee di bioossidazione accelerata della Sezione 500 (con una tolleranza del 10%).
47. Dal capannone della Sezione 700 devono essere costantemente estratti 31.000 mc/h di aria che saranno insufflati nelle platee di bioossidazione intermedia della Sezione 600 (con una tolleranza del 10%).
48. Da entrambe le Sezioni 500 e 600 dovrà essere mantenuta l'aspirazione di 49.500 mc/h ciascuna (con una tolleranza del 10%).
49. La portata di aria estratta dalle varie sezioni di lavorazione deve essere tale da garantire il rispetto del numero di ricambi indicati nella seguente tabella:

<b>Sezione lavorazione</b>	<b>n. ricambi/h</b>
Sezione 200 + 200 (1)	5
Sezione 1300	5
Sezione 500	5
Sezione 600	5
Sezione 700	2
Sezione 800	4

50. Il biofiltro a presidio della emissione E4 deve essere dotato di torre di umidificazione ad acqua, analogamente ai biofiltri E1 ed E2, per una corretta umidificazione delle arie odorose in ingresso al dispositivo di abbattimento degli odori.
51. I biofiltri generanti le emissioni E1, E2 ed E4 devono essere realizzati mediante almeno n°2 sezioni indipendenti e singolarmente escludibili. La sostituzione dei letti biofiltranti deve essere

condotta in modo da determinare la fermata (per il minor tempo possibile) di un solo modulo di biofiltro per volta; l'esercizio a regime ridotto è da considerarsi una condizione temporanea e limitata nel tempo.

52. Il materiale biofiltrante deve essere sostituito ogni 36 mesi (a decorrere dal 01/01/2015), salvo preventivo nulla osta di A.R.P.A.E.
53. La sostituzione dei letti biofiltranti deve essere eseguita in periodi in cui sia meteorologicamente limitata la diffusione di odori (stagione invernale).
54. Nel caso dagli autocontrolli risultassero valori di emissioni anomali, la sostituzione del supporto biofiltrante deve essere anticipata rispetto alla normale scadenza.
55. La data, la durata e la tipologia delle operazioni di manutenzione dei biofiltri devono essere comunicati con almeno 15 giorni di anticipo a Comune di Finale Emilia ed A.R.P.A.E. di Modena. Anche il termine dei lavori di manutenzione ai biofiltri (registrazione di avvenuta manutenzione) deve essere comunicato agli Enti sopra indicati.
56. In assenza di un adeguato sistema di copertura dei biofiltri, per un miglior controllo gestionale dei parametri di funzionalità degli stessi, tra cui l'umidità del letto filtrante, devono essere utilizzati i seguenti sistemi di controllo per ogni biofiltro:
  - a) registratore in continuo del  $\Delta P$  del letto filtrante;
  - b) registratore in continuo dell'umidità dell'aria in ingresso al biofiltro, dopo la torre di umidificazione;
  - c) registrazione in continuo del funzionamento (on-off) del sistema di umidificazione superficiale del biofiltro.
57. Il valore limite di emissione delle sostanze odorigene per tutti i biofiltri è fissato in 300 UO/m<sup>3</sup> a partire dal momento della comunicazione di messa a regime.

Per i primi 12 mesi di funzionamento a regime dell'impianto, ad integrazione di quanto già previsto nel piano di monitoraggio e controllo, devono essere condotte analisi con cadenza bimestrale (6 analisi) per la determinazione di portata volumetrica e concentrazione di odore a monte e a valle delle emissioni E1, E2 ed E4, mentre per la emissione E3 solo a valle del filtro a maniche. Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in

termini di flusso di odore. In relazione alle modifiche del ciclo produttivo e della qualità delle arie odorose captate e convogliate ai biofiltri, anche al fine di testare l'efficacia degli attuali pretrattamenti delle arie in ingresso (torre di umidificazione ad acqua), per il suddetto periodo di 12 mesi di funzionamento a regime dell'impianto, il valore limite di emissione di 300 UO/mc deve essere inteso come "valore guida". Il superamento di tale valore in uno degli autocontrolli periodici del gestore deve essere comunicato ad A.R.P.A.E. nei tempi tecnici strettamente necessari, accompagnato da relazione tecnica descrittiva degli interventi effettuati al fine di porre rimedio a tale superamento. Terminati i 12 mesi di monitoraggio il gestore deve produrre ad A.R.P.A.E. apposita relazione tecnica che, sulla base degli esiti di tali indagini, deve attestare l'adeguatezza dei dispositivi di deodorizzazione installati al fine di rispettare il valore limite di 300 UO/mc o, in caso contrario, proporre adeguati interventi migliorativi. Allo scadere dei 12 mesi, salvo richieste motivate di proroga, il valore limite di emissione di 300 UO/mc sarà da considerarsi fiscale a tutti gli effetti.

58. Al fine di ottenere dati rappresentativi dell'emissione dei biofiltri è necessario effettuare più campionamenti in diversi punti distribuiti uniformemente sulla superficie emissiva. Più nel dettaglio: la superficie campionata mediante l'ausilio della cappa statica deve essere almeno l'1% della superficie emissiva totale con, a prescindere dalla superficie emissiva, un minimo di 3 e un massimo di 10 campioni (ad esempio: su un biofiltro con una superficie di 500 mq potranno essere prelevati un totale di 5 campioni in 5 diversi punti distribuiti uniformemente sulla superficie del biofiltro stesso).
59. La torcia deve consentire lo svuotamento rapido di tutti gli stoccaggi di biogas in un periodo non superiore a 5 - 6 ore; tale impianto deve poter consentire la combustione ottimale anche di eventuale biometano non conforme.
60. L'utilizzo della torcia deve essere limitato alle situazioni di malfunzionamento dell'impianto di upgrading, di emergenza o di manutenzione dell'impianto.
61. Qualora siano frequenti gli sfiati di biogas generati da situazioni di emergenza connesse a sovrappressioni nel digestore, oppure le situazioni in cui non sia possibile convogliare il biogas né alla torcia né all'impianto di upgrading, al fine di evitare per quanto possibile l'immissione in atmosfera



di biogas non trattato, deve essere previsto un adeguato sistema di captazione e trattamento supplementare. Tale trattamento si rende necessario in quanto la fuoriuscita di biogas, anche in piccole quantità, potrebbe risultare particolarmente impattante dal punto di vista odorigeno.

62. Ogni ventilatore di mandata deve essere dotato di un contaore non azzerabile.
63. Per ognuno dei contaore installati devono essere annotate le ore di funzionamento su apposito registro tenuto a disposizione dell'autorità di controllo.
64. La ditta deve provvedere alla periodica umidificazione superficiale del letto soprattutto nelle stagioni secche.
65. Il gestore è tenuto a mantenere le condizioni ottimali di umidità dei biofiltri.
66. Le operazioni di triturazione dei rifiuti lignocellulosici devono essere condotte senza sviluppo di polveri, attraverso la bagnatura del materiale.

#### Metodi di prelievo e analisi

67. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti.
  - a) Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNICHIM 422 - UNI 10169 - UNI EN 13284-1)
    1. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.
    2. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.
    3. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.
    4. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il

numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1	fino a 0,5m	1	al centro del lato
da 1m a 2m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2	al centro dei segmenti
superiore a 2m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3	uguali in cui è suddiviso il lato

5. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate da A.R.P.A.E. che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione.

6. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 (Allegato IV, Parte II del D. Lgs.152/06 - Parte Quinta) che si avvalgono di autorizzazione generale.

b) Accessibilità dei punti di prelievo

1. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

3. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile.

4. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

5. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione.

6. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
7. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili.
8. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno.
9. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri.
10. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

<b>Quota superiore a 5m</b>	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
<b>Quota superiore a 15m</b>	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

11. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo, nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.
12. Per altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

c) Metodi di campionamento e misura

1. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

2. Non sono ammessi altri metodi che non siano stati concordati preventivamente con l'Autorità Competente.

d) Incertezza delle misurazioni e conformità ai valori limite

1. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l'incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

2. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

68. La Ditta deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati almeno 15 giorni prima a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad A.R.P.A.E. di Modena e Comune di Finale Emilia.

69. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.

70. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad A.R.P.A.E. di Modena e Comune di Finale Emilia entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati, i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestino il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose per portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dalla Ditta).

71. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla

data di autorizzazione degli stessi, la Ditta deve comunicare preventivamente ad A.R.P.A.E. di Modena e Comune le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

#### Emissioni diffuse

72. Il contenimento delle emissioni diffuse polverulente deve essere una priorità, da attuarsi anche durante le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e nello stoccaggio degli stessi.
73. Deve essere prevista una periodica manutenzione delle strutture (finestrature, portoni, ecc) al fine di evitare le emissioni diffuse.
74. Il gestore, al termine dei lavori di ampliamento, deve riposizionare il punto interno di monitoraggio denominato ED1, collocandolo in zona perimetrale, in direzione nord-est ovvero tra la sezione 300(2) e la sezione 1100(2). Una volta definita la nuova collocazione deve essere inviata una planimetria aggiornata.

#### Suolo e sottosuolo

75. Nell'ambito dei controlli produttivi deve essere monitorato lo stato di conservazione e l'efficienza di tutte le strutture e i sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (vasche di lavorazione, depositi di materie prime e rifiuti, serbatoi dell'impianto di depurazione acque, etc.) onde evitare contaminazioni del suolo, mantenendo inoltre sempre vuoti i relativi bacini di contenimento.
76. Tutte le pavimentazioni dell'impianto (aree interne) devono essere mantenute in buono stato di conservazione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni.

#### Ambiente idrico

77. Con la richiesta di nulla osta alla gestione dell'impianto nella nuova configurazione, devono essere individuate cartograficamente le depressioni del terreno esistenti sul lato est dell'impianto che permettono di individuare un volume di laminazione di circa 75 mc, che può fungere da recapito in caso di evento meteorico critico particolarmente intenso, verificando che tale depressione venga preservata nel tempo.
78. Sono ammessi i seguenti scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali:

<b>Caratteristiche degli Scarichi e Concentrazione massima ammessa di inquinanti</b>	<b>S 1</b>	<b>S 2</b>	<b>S 3</b>
	Scarico reflui industriali *	Scarico domestico Palazzina uffici	Scarico meteoriche Parcheggio e area transito veicoli lato Nord

<b>Recettore</b>	Acqua superficiale - Scolo Teratico	Acqua superficiale - Scolo Teratico	Acqua superficiale - Scolo Teratico
<b>Portata allo scarico mc/anno</b>	-	-	-
<b>Limiti da rispettare norma di riferimento</b>	Tab. 3 All.5 Parte Terza D.Lgs. 152/06	-	-
<b>Parametri da ricercare per autocontrollo (mg/litro)</b>	Vedi **	-	-
<b>Impianto di depurazione</b>	Bacini di lagunaggio in serie	Fossa Imhoff e fitodepurazione a flusso orizzontale	-
<b>Frequenza autocontrollo</b>	Scarico attivabile solo previa verifica di conformità ai limiti	-	-

\* acque di percolazione del piazzale antistante della zona di scarico e miscelazione rifiuti (sezione 200), acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte adiacenti al nuovo fabbricato, su cui sono stoccati i cumuli di rifiuti lignocellulosici (tal quale e triturati; lato nord) e di compost finito (lato sud), acque di lavaggio corridoio di manovra dei mezzi, scarichi dei servizi igienici e spogliatoio presenti nel fabbricato tecnologico

\*\* Per il controllo delle caratteristiche delle acque reflue industriali scaricabili dai bacini di lagunaggio (S1) il gestore dovrà almeno verificare il rispetto dei limiti per i seguenti parametri: pH, cromo VI, BOD5, ferro, COD, manganese, materiali in sospensione, mercurio, ammoniaca, nichel, nitrati, piombo, nitriti, rame, cianuri, selenio, fosforo totale, zinco, tensioattivi totali, solventi clorurati, oli e grassi animali e vegetali, solventi organici aromatici, cadmio, fenoli, cromo III.

<b>Caratteristiche degli Scarichi e Concentrazione massima ammessa di inquinanti</b>	<b>S 4*</b> Scarico meteoriche - pluviali lato est stabile esistente	<b>S 5**</b> Scarico meteoriche - pluviali lato ovest stabile esistente	<b>S 6***</b> Scarico meteoriche - pluviali stabile nuovo
<b>Recettore</b>	Acqua superficiale - Scolo Teratico	Acqua superficiale - Scolo Teratico	Acqua superficiale Scolo Teratico

\* posizionato a monte di S1, immediatamente a valle del pozzetto di campionamento del punto di scarico delle vasche

\*\* posizionato a monte di S1, immediatamente a valle di S4

\*\*\* posizionato a monte di S1, immediatamente a valle di S5

79. Lo scarico dei reflui domestici in acque superficiali S2 deve rispettare le indicazioni di cui alla D.G.R. 1053/2003.

80. Il gestore deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06.

81. Il manufatto di ispezione ai fini del campionamento fiscale è il pozzetto indicato nella planimetria "Allegato 3B Planimetria della rete fognaria - Rete acque bianche - Rete acque nere", allegata alla domanda di autorizzazione del 01/09/2014, definito: pozzetto con contatore acque depurate e rubinetto per campionamento, immediatamente a valle dell'ultimo bacino di lagunaggio.
82. I pozzetti di controllo devono essere facilmente individuabili con numerazione e mantenuti accessibili.
83. Gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi, purché vengano rispettate le condizioni riportate sul regolamento delle pubbliche fognature.
84. Le caratteristiche di impermeabilità dei bacini di trattamento delle acque reflue, vasche 1000A, 1000B e 1000C devono essere mantenute nel tempo; al riguardo è necessario sottoporre tali vasche, almeno ogni 10 anni, ad apposite prove di tenuta da effettuarsi a cura di ditta abilitata, con rilascio di specifico certificato. Di tali accertamenti deve essere dato riscontro nella comunicazione annuale (report) relativa all'anno in cui sono stati effettuati.
85. Devono essere mantenuti efficienti i contatori volumetrici presenti in mandata alla vasca 1000A e al pozzetto di campionamento di cui sopra.
86. Gli interventi di manutenzione e gestione delle reti di approvvigionamento idrico, dei bacini di trattamento e di tutti i manufatti connessi devono essere registrati in apposito registro con particolare riferimento agli interventi strutturali e impiantistici per la perfetta efficienza degli impianti, i quantitativi di acque prelevati per i vari usi, i quantitativi di fanghi derivanti dalle operazioni di manutenzione recuperati nell'impianto e i certificati analitici degli autocontrolli.
87. Devono essere installati e mantenuti in efficienza i contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento.
88. Lo scarico delle acque dal bacino 1000C può essere attivato solo previa valutazione dell'effettiva capacità di ricezione del corpo idrico; prima dell'attivazione dello scarico il gestore deve comunicare la presunta durata e le caratteristiche analitiche delle acque da scaricare con almeno due giorni di anticipo via pec o fax ad A.R.P.A.E. di Modena, Distretto Area Nord - Carpi.
89. I fanghi estratti dai bacini di trattamento delle acque reflue devono essere recuperati nell'impianto per essere trattati insieme ai rifiuti organici.

90. Le acque di processo prodotte nelle sezioni 500, 600 e 700 devono essere raccolte nelle due vasche di accumulo percolati (con capacità complessiva di contenimento pari a 122 mc). L'azienda deve provvedere alla caratterizzazione analitica di tali acque con periodicità semestrale.
91. Nelle suddette vasche deve essere sempre mantenuto un franco di sicurezza pari al 10 % del volume utile; a fronte di eventuali situazioni di emergenza tali vasche devono essere periodicamente vuotate a cura della ditta ed i rifiuti ottenuti inviati ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

#### Rumore

92. Il gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.
93. Nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano, deve essere effettuata una nuova previsione/valutazione di impatto acustico.
94. Il gestore deve rispettare i seguenti limiti, tenendo conto delle diverse classificazioni acustiche delle UTO confinanti con il sito:

#### **Zonizzazione acustica e limiti per l'area del comparto AIMAG SpA**

<b>Limite di zona *</b>		
<u>Classe IV</u>	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)
<u>Area ad intensa attività umana</u>	<b>65 dB(A)</b>	<b>55 dB(A)</b>

#### **Zonizzazione acustica e limiti per le aree limitrofe dove sono inseriti i ricettori R1 e R2**

<b>Limite di zona *</b>			<b>Limite differenziale**</b>	
Classe III	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)
<u>Area di tipo misto</u>	<b>60</b>	<b>50</b>	5	3

\* Nel caso in cui, nel corso di validità dell'AIA, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.

\*\* il rispetto del criterio differenziale (diurno e notturno) è da assicurare in corso d'esercizio nei confronti dei ricettori prossimi all'impianto.

95. Il gestore deve utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni sonore

<b>Punto di misura *</b>	<b>Descrizione</b>
A, B, C, D e E	al perimetro dell'area di interesse dell'impianto di compostaggio



R1	Edificio colonico disabitato su via Ceresa , posto a circa 80 m dal confine aziendale AIMAG e 240 m dall'area oggetto d'intervento
R2	Edificio agricolo disabitato da via Ceresa, posto a circa 150 m dal Confine aziendale AIMAG e 230 m dall'area oggetto d'intervento

\* i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di presenza futura di ricettori sensibili più vicini alle sorgenti.

### Beni Materiali

96. Deve essere rispettato quanto riportato nel parere espresso dalla Soprintendenza competente in merito alla tutela dei beni archeologici (prot. n.9083 del 03/11/2016)

### Monitoraggio

97. Deve essere messo in atto il piano di monitoraggio in conformità con quanto stabilito al paragrafo 3.B.13 MONITORAGGIO del Rapporto Ambientale.

- c) di dare atto che A.R.P.A.E. ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto ed il proprio parere istruttorio favorevole in materia di VIA; ha inoltre rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di A.R.P.A.E. con determinazione DET-AMB-2017-1757 del 03/04/2017, che costituisce l'Allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- d) di dare atto che in merito alla Valutazione di Incidenza e di rischio idraulico la Regione Emilia-Romagna, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90 vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- e) di dare atto che in merito alla procedura di VIA la Provincia di Modena, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90 vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- f) di dare atto che il Comune di Finale Emilia ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (Allegato 1), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto,

l'attestazione di conformità allo strumento urbanistico comunale, il parere ambientale in materia di VIA (art. 18, LR.9/99), il parere sanitario espresso dal sindaco (v. norm. AIA), il parere ambientale in materia di AIA e attestazione di conformità al Piano di gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A. - D.G.R. n. 1300/2016); ha inoltre rilasciato:

- il Permesso di Costruire n. 012 del 04/04/2017 che costituisce l'Allegato 3 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
  - la Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche n.3622 del 04/04/2017 (Via Ceresa) per la posa del metanodotto che costituisce l'Allegato 4 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- g) di dare atto che A.U.S.L. Modena ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (Allegato 1), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto, nonché il proprio parere in materia di AIA e requisiti aeroilluminanti (artt.24 e 25 del regolamento edilizio comunale);
- h) di dare atto che in merito alla tutela dei beni archeologici (Dlgs.42/2004)il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90 vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- i) di dare atto che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (Allegato 1), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto ed il proprio parere preventivo in materia di prevenzione incendi (DPR n.151/2011);
- j) di dare atto che il Consorzio della Bonifica Burana ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (Allegato 1), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto, nonché il proprio parere in materia di scarico in acque consortili;
- k) di dare atto che AS Reti Gas Spa ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (Allegato 1), le proprie determinazioni in materia di connessione alla rete di distribuzione del metano esistente;
- l) che, ai sensi dell'art.17 della L.R. 9/99, la valutazione d'impatto ambientale comprende e sostituisce i seguenti atti/nulla osta/pareri:
- Valutazione d'Incidenza (D.G.R. 1191/2007);

- Autorizzazione Integrata Ambientale (D.lgs. 152/2006);
  - Permesso di Costruire (LR.15/2013)
  - Parere in materia di prevenzione incendi (DPR.151/2011)
  - Parere archeologico;
  - Conformità del progetto per l'allacciamento all'esistente sistema di distribuzione del gas metano;
  - Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico
  - Parere in merito ai requisiti aeroilluminanti (artt.24 e 25 del regolamento edilizio comunale)
  - Attestazione di conformità al PGRA (DGR. n.1300/2016)
- m) che i seguenti atti/documenti, predisposto in conformità alle conclusioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:
- il Rapporto sull'Impatto Ambientale, approvato dalla Conferenza di Servizi il giorno 20/03/2017 (Allegato 1);
  - l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di A.R.P.A.E. con determinazione DET-AMB-2017-1757 del 03/04/2017 (Allegato 2);
  - il Permesso di Costruire n.012 del 04/04/2017 (Allegato 3);
  - la Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche n.3622 del 04/04/2017 (Allegato 4);
- n) di dare atto che al fine dell'efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta all'eventuale pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;
- o) di invitare la Società proponente a ritirare presso A.R.P.A.E. copia della presente deliberazione completa degli elaborati vistati che compongono il SIA ed il progetto definitivo approvati;
- p) di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ai componenti della Conferenza di Servizi;
- q) di fissare, ai sensi dell'art.17, comma 10, della vigente L.R. 18 maggio 1999, n. 9, l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;
- r) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 5.177,20, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002, importo correttamente versato con bonifici effettuati a favore di A.R.P.A.E. in data 30/06/2016 e 23/03/2017;

- s) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n.9;
- t) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.